

UFFICIO TRIBUTI

MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Oltre alle scadenze ordinarie, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di un'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dovute in fase ordinaria, previa domanda da presentarsi entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione:

- agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- a ulteriori utenti che versino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente Territorialmente Competente;
- qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.

In tali casi, la rata minima non potrà essere inferiore 100 euro, fatta salva la possibilità per il Comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto, secondo quanto già previsto nel proprio regolamento sulla rateizzazione